

Comune di San Cipriano Po (Pv)
C.F.: 84001010184 – P. iva: 00472500180
Piazza Giacomo Matteotti, n. 7 – 27043 San Cipriano Po (Pv)
Pec: sanciprianopo@postemailcertificata.it

Verbale del Revisore dei Conti n. 17/2025

**PARERE DEL REVISORE IN MERITO ALL'ADESIONE ALLE CONDIZIONI DI SERVIZIO
PER IL RIAFFIDAMENTO DEI CARICHI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 LUGLIO 2024, N. 110.**

Il sottoscritto Prignacca Federico, Revisore Unico dei conti,

VISTE

le disposizioni dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e s.m.i e secondo i principi contenuti nel D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i che all'art. 239, comma 1, lettera b.) n. 7 che dispongono che l'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

- attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;
- pareri, con le modalità stabilite nel regolamento;
- proposte di regolamento di contabilità economico-patrimoniale e di applicazione dei tributi locali;

PREMESSO CHE

- l'art. 2, comma 2, del D.L. n. 196/2016, come modificato dall'art. 35, comma 1, lettera b) del D.L. n. 50/2017, stabilisce che: *"A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'art. 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate"*;

- l'art. 2-bis, comma 1, del D.L. n. 193/2016, come modificato dall'art. 35 comma 1, lett. B-bis), del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazione dalla legge n. 96/2017, stabilisce che: *"In deroga all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente del tesoriere dell'ente impositore ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori."*

- l'art. 2-bis comma 1.bis, del D.L. n. 193/2016, prevede che le disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo non si applicano ai versamenti effettuati all'Agenzia delle entrate-Riscossione;

- Il Comune di San Cipriano Po con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27/2017 avente ad oggetto *"Affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali all'Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° luglio 2017"*, affidava, a decorrere dal 01.07.2017, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016, al suddetto soggetto l'attività di riscossione coattiva tramite ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 delle entrate comunali, sia tributarie che patrimoniali;

VISTI

- il decreto legislativo, 29 luglio 2024, n. 110 (pubblicato sulla G.U. del 7 agosto 2024) recante *"Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione"*;
- le specifiche disposizioni contenute nell'art. 5 del predetto decreto legislativo riguardanti i termini e le modalità di *"Riaffidamento dei carichi"* e, più precisamente, quelle contenute al comma 1 lett. c) e al comma 5, ai sensi delle quali il riaffidamento, all' Agenzia delle entrate-Riscossione, delle

somme discaricate e della riscossione coattiva ad esse relativa ha luogo mediante adesione dell’Ente creditore *“alle condizioni di servizio rese disponibili dall’Agenzia mediante loro pubblicazione sul suo sito istituzionale”*;

- le specifiche previsioni contenute al comma 4 del medesimo art. 5 del D.Lgs. n. 110/2024, secondo il quale le anzidette condizioni di servizio sono pubblicate dall’Agenzia entro dodici mesi dalla data di relativa entrata in vigore del citato decreto e l’adesione a tali condizioni è comunicata dall’Ente entro i successivi dodici mesi;

- le condizioni di servizio pubblicate sul sito internet istituzionale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione all’indirizzo www.agenziaentrateriscossione.gov.it;

DATO ATTO CHE

- L’art. 2 delle condizioni di servizio di AdER prevede l’adozione di un provvedimento da parte dell’Ente, secondo le forme previste dalla normativa vigente per l’adozione dei propri atti;
- Gli artt. 3, 4 e 5 del D.lgs. 110/2024 sono stati abrogati dall’art. 241, comma 1 lett. zzz del D.lgs. 24 marzo 2025, n. 33 e pertanto la disposizione che regola il riaffidamento dei carichi è ora prevista dall’art. 213 del medesimo decreto;
- In ogni caso, il provvedimento deve contenere espresso riferimento alle condizioni pubblicate sul sito istituzionale dell’Agenzia.

ESAMINATA

la documentazione prodotta dalla Responsabile dell’Area Finanziaria consistente in:

- proposta di deliberazione di Consiglio Comunale “ADESIONE ALLE CONDIZIONI DI SERVIZIO PER IL RIAFFIDAMENTO DEI CARICHI ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 LUGLIO 2024, N. 110. APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE”;
- Condizioni di servizio per il riaffidamento dei carichi ad Agenzia delle Entrate- Riscossione;
- Comunicazione di adesione alle condizioni di servizio per il riaffidamento;
- Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del Servizio, dott.ssa Claudia Bacci ai sensi dell’art. 49, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

RILEVATO ALTRESÌ CHE

- è necessario procedere con la massima celerità al fine di evitare ogni soluzione di continuità od interruzione dell’attività di riscossione delle proprie entrate a danno degli interessi economico-finanziari dell’Ente;
- si rende necessario rinnovare la concessione del servizio di riscossione già affidato, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 27/2017, dall’Ente all’Agenzia delle Entrate Riscossioni, adeguandolo alle nuove condizioni di cui all’articolo 5 del D.lgs. 110/2024;
- la percentuale di riscossione coattiva delle entrate comunali mediante Agenzia Entrate – Riscossione è oramai residuale (dato l’affidamento a diverso agente di riscossione) ma si rende necessario per le somme pregresse tutt’ora da riscuotere;

Tutto ciò premesso e considerato,

Visto l’art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del decreto Legislativo 267/2000 nonché i principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali al punto 2.8;

ESPRIME

parere **FAVOREVOLE** alla proposta di deliberazione in merito all’adesione alle condizioni di servizio per il riaffidamento dei carichi all’Agenzia delle Entrate-Riscossione ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 29 luglio 2024, n. 110 e alle condizioni di servizio per il riaffidamento dei carichi pubblicate dall’Agenzia delle entrate-Riscossione in data 8 agosto 2025 sul proprio sito istituzionale (www.agenziariscossione.gov.it).

San Cipriano Po, 11.12.2025

Il Revisore dei Conti
Federico Prignacca